



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

## COMUNICAZIONE N. 12

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N° \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

- Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas  
Resp. Istrut.: - Dr.ssa Lucia Castigliero

OGGETTO:

Abrogazione tariffe professionali –  
art. 3 lett. g) D.Lgs. C.P.S. 13  
settembre 1946, n. 233

Il recentissimo Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, in corso di conversione, prevede, tra l'altro, all'articolo 9, comma 1, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che *"ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante."*

Queste innovazioni normative hanno portato alcuni Ordini a chiedere se sia stata abrogata anche la funzione ordinistica di cui all'art. 3, lett. g) della legge istitutiva che prevede, nell'ambito della interposizione delle controversie per ragioni di spese ed onorari, l'attribuzione al Consiglio direttivo (ora alle due Commissioni medica e odontoiatrica per quanto di loro competenza) del potere di conciliare la vertenza, dando uno specifico parere.

Se è vero che, in base alle recentissime disposizioni, il parere di congruità dell'Ordine non è più richiesto dall'organo giurisdizionale (così come previsto dalle disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento di ingiunzione – v. artt. 633 co. 1 n. 3 e 636 co. 1) è altrettanto vero che ciò non può comportare l'abrogazione della funzione ordinistica.

Rimane pertanto fermo, ad avviso della Federazione, il compito per l'Ordine, se richiesto, di esprimere parere sulla congruità della parcella e/o del compenso richiesto dal medico, anche se tale parere non avrà effetto vincolante sulle decisioni dell'organo giurisdizionale.


E' ovvio che tale parere non potrà basarsi su diretti riferimenti alla tariffa minima degli onorari libero professionali, il cui valore legale era stato già abrogato dall'art. 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

E' anche da sottolineare che tale tariffa minima, risalente al 1992, non aveva più alcun reale valore di riferimento e che, pertanto, i competenti organi degli Ordini potranno esprimere il loro parere sulla base delle conoscenze della realtà professionale relativa al territorio della provincia di appartenenza.

E' da evidenziare infine che, lo stesso articolo 9, comma 2, attribuendo ai ministeri vigilanti, nel nostro caso al Ministero della Salute, il compito di determinare i parametri attraverso i quali l'organo giurisdizionale potrà valutare l'equità del compenso del professionista, occorrerà attendere l'emanazione dei relativi decreti ministeriali.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Amedeo Bianco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amedeo Bianco', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.